



Associazione Italiana di Coordinazione
Genitoriale, Milano
www.aicgitalia.it

Relazione di Claudia Piccinelli, psicologa psicoterapeuta, mediatrice familiare, coordinatrice genitoriale, Presidente Associazione Italiana di Coordinazione Genitoriale AICG.

Le brevi considerazioni verranno svolte unicamente sul DDL 735 e limitatamente alle principali questioni in punto di ADR con particolare riferimento alla coordinazione genitoriale; sono maturate a seguito dell'esperienza in coordinazione genitoriale risultante da nomine ricevute da alcuni tribunali del nord Italia e a seguito della condivisione in seno all'Associazione Italiana di Coordinazione Genitoriale.

AICG ha il compito istituzionale di diffondere la cultura delle ADR e della coordinazione genitoriale, basata sulle buone pratiche internazionali, che delineano importanti valori etici, il primo tra i quali è una adeguata formazione di base e specialistica del coordinatore genitoriale.

Tra gli obiettivi dell'Associazione, vi è quello di verificare e approvare la formazione degli associati, e quindi verificare la corrispondenza dei corsi in coordinazione genitoriale con le Linee guida etiche internazionali. A tali corsi di formazione partecipano sia i futuri coordinatori genitoriali, sia gli altri professionisti che intendono operare nel team di coordinazione in ruoli diversi dal coordinatore.

Il DDL 735 - norme in materia di affidamento condiviso nei casi di separazione coniugale - muove da alcune premesse condivisibili, quali: il riconoscimento dei bisogni relazionali del bambino di mantenere legami familiari significativi e duraturi con entrambi i genitori; l'assunzione in prima persona da parte dei genitori delle responsabilità di cura affettiva e materiale dei figli, nella trasformazione della famiglia in separazione; la protezione dal rischio psicopatologico che una perdita di relazione con un genitore può comportare per il figlio in età evolutiva.

Ugualmente apprezzabile è lo sforzo di definire dal punto di vista giuridico la coordinazione e il coordinatore.

L'articolo 5 è molto sintetico, riporta quasi tutti gli elementi essenziali attraverso i quali dare forma alla coordinazione genitoriale nel nostro Paese.

Un elemento di cui si riscontra la carenza riguarda la preparazione richiesta al coordinatore genitoriale, in particolare la formazione di base che è condizione indispensabile per quella specialistica di cui cito solo un elemento estremamente importante: la formazione sui temi della violenza domestica.

Tale formazione dovrebbe essere patrimonio comune di chiunque si occupi a vario titolo di qualsiasi ADR, quindi anche di mediazione familiare. Ancor più il coordinatore genitoriale, non può non avere nel suo bagaglio la formazione e l'esperienza in mediazione familiare, oltre che la formazione sui temi della violenza domestica o intrafamiliare.

Sono due dei punti etici fondamentali riconosciuti dalle Linee guida internazionali per le buone pratiche di AFCC del 2006, poi ripresi e armonizzati al codice etico degli psicologi americani, che ha portato a formulare le Linee Guida di APA nel 2012, le quali hanno costituito a loro volta la base anche per le altre associazioni professionali i cui iscritti operano come coordinatori genitoriali.

L'ordine degli psicologi della Lombardia, sicuramente all'avanguardia nel nostro panorama nazionale, si è già adeguato al sistema virtuoso realizzato oltreoceano e ha già acquisito le linee guida di AFCC armonizzandole al Codice deontologico degli psicologi italiani. Tali linee guida fanno riferimento alle norme etiche per le buone pratiche della coordinazione, riportano una definizione operativa ufficiale di coordinazione genitoriale e, soprattutto, acquisiscono il modello formativo per il coordinatore genitoriale stabilito da AFCC su cui formulare il dettaglio per i corsi in coordinazione genitoriale.

Il DDL 735 pone l'obbligatorietà dell'ADR mediazione familiare. Su questo punto è auspicabile una grande cautela, perché stabilendo le condizioni di procedibilità diventa obbligatorio stabilire anche quelle di sicurezza perché questo automatismo sia avviato con le dovute eccezioni.

Negli Stati Uniti, dove l'accesso alla coordinazione è normato dalle leggi di diversi stati e praticato da anni in maniera sicura e tutelante per i minori e i genitori, le leggi e i provvedimenti amministrativi hanno spesso fatto riferimento, in fase di produzione delle normative, alle linee guida etiche internazionali per la coordinazione genitoriale, realizzate negli anni da AFCC (2006).

La valutazione delle possibili situazioni di violenza domestica deve essere preliminare a qualsiasi invio - o obbligo di accesso - agli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (ADR), siano essi mediazione familiare o coordinazione genitoriale. Tale valutazione preliminare deve prevenire l'accesso alla mediazione familiare delle situazioni di violenza domestica, totalmente incompatibili con la mediazione familiare, che per questi casi non può certo essere obbligatoria.

Le situazioni complesse devono poter garantire dei contesti di intervento (come la coordinazione genitoriale) adeguatamente adattati e resi sicuri nel prevenire l'esposizione delle vittime a nuovi rischi.

Si dà atto al progetto legislativo che la logica della pacificazione sottesa alle ADR è più confacente al dominio delle relazioni familiari rispetto alla logica avversariale delle contese giudiziarie: nel DDL vengono individuate la mediazione familiare e la coordinazione genitoriale, quest'ultima appropriata per le coppie 'non mediabili', in situazioni altamente conflittuali e dedicata alla fase dell'esecuzione del piano genitoriale.

Mentre si considera positivamente la certificazione della formazione per la figura (mediante istituzione di apposito albo) del mediatore familiare, non sfugge come per il ruolo ben più complesso del coordinatore genitoriale, al quale spetterebbe di gestire l'alto conflitto delle coppie 'non mediabili', il DDL non disciplini la formazione specifica. Si crea dunque un pericoloso vuoto proprio sugli aspetti formativi di questa nuova ADR, la quale, di conseguenza, rischia il paradosso per cui al coordinatore genitoriale è richiesta una formazione nemmeno pari - anzi: molto inferiore!- a quella del mediatore familiare.

L'apposito articolo si presta a fraintendimenti, in quanto non è possibile sostenere che la formazione in qualsiasi professione di base tra quelle indicate (albi degli psicologi, medici, assistenti sociali e relative specializzazioni nelle varie discipline specialistiche della psicoterapia, psichiatria e neuropsichiatria infantile), o la certificazione in mediazione familiare (in attesa di albo rimane quella europea ESQ trasfusa nelle norme UNI 11466-2016) siano rispettivamente criteri di base per sé sufficienti, quanto piuttosto ambedue necessari per operare nell'elevato conflitto separativo.

Un'ulteriore preoccupazione riguarda l'albo ivi istituito dei mediatori familiari, che si teme comporti una possibile falla del sistema, entro la quale filtrare gli operatori privi della qualifica professionale di base, richiesta dagli ordini professionali riconosciuti dalla legge italiana e ammessi ad operare come coordinatori genitoriali. Infatti, le norme UNI della mediazione familiare prevedono - ad oggi - l'accesso anche a professionisti privi di un albo professionale.

L'ordine degli Psicologi della Lombardia è il primo Ordine Regionale in Italia ad aver armonizzato le linee guida professionali internazionali della pratica e della formazione in coordinazione genitoriale (AFCC) con il Codice Deontologico degli psicologi italiani. Ha dunque formulato le indicazioni di base per la formazione in coordinazione genitoriale e per i prerequisiti all'accesso per il professionista psicologo, comprendente formazione ed esperienza il più possibile completa, anche in ambito di mediazione familiare (come definita secondo le citate normative europee). Si ritiene in lavoro di OPL una fonte preziosa da cui trarre utilissimi spunti <https://www.opl.it/area-normativa/Linee-guida-per-lo-psicologo-operante-in-coordinazione-genitoriale.php>

Si auspica, in conclusione, che la stesura del DDL 735 possa accogliere le considerazioni in tema ADR e protezione dalla violenza domestica e che l'articolo 5, comma 2, sia modificato come segue:

2. Il coordinatore genitoriale è un esperto qualificato con funzione mediativa, dotato di formazione specialistica in coordinazione genitoriale, iscritto all'albo di una delle seguenti professioni regolamentate di ambito sanitario o socio-giuridico: a) psichiatra; b) neuropsichiatra; c) psicoterapeuta; d) psicologo; e) assistente sociale; f) avvocato; g) mediatore familiare.	2. Il coordinatore genitoriale è un esperto qualificato con funzione mediativa , dotato di formazione specialistica in coordinazione genitoriale e in mediazione familiare , iscritto all'albo di una delle seguenti professioni regolamentate di ambito sanitario o socio-giuridico: a) psichiatra; b) neuropsichiatra; c) psicoterapeuta; d) psicologo; e) assistente sociale; f) avvocato; g) mediatore familiare.
--	---